



Comune di Bozzolo

46012 Piazza Europa, 1 – Cod. Fisc. e P. IVA 00185780202

Sportello Unico Attività Produttive

Tel. 0376910824 e_mail: ufficiocommercio@comune.bozzolo.mn.it

Regolamento per l'esercizio dell'attività di acconciatore

Approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 29 ottobre 2012

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno 21 dicembre 2012.

Il presente regolamento disciplina l'attività di acconciatore ai sensi delle leggi 174/05 e 40/2007 e del Regolamento regionale 28 novembre 2011 n. 6.

Art. 1 **Definizione**

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, è definita dall'articolo 2, comma 1, della l. 174/2005; essa comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Le imprese di acconciatura, oltre alle prestazioni di cui al precedente comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

3. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59' e nella legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere'.

Art. 2 **Requisiti per l'esercizio dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1 e 6 Legge 17 agosto 2005, n. 174:

- **comma 1:** *“Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:*
a) *dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;*
b) *da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.*

- **comma 6:** *“L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.” della l. 174/2005”.*

2. Per le attività svolte in forma artigianale con impresa individuale: i requisiti professionali devono essere posseduti direttamente dal titolare dell'impresa individuale;

3. Per le attività svolte in forma artigianale con impresa societaria: la maggioranza dei soci, ovvero almeno uno, nel caso di due soci, deve svolgere lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e deve essere in possesso del requisito professionale;

4. Per le attività svolte in forma diversa da quella artigianale con impresa individuale: i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa, oppure da un direttore tecnico dallo stesso nominato.

5. Per le attività svolte in forma diversa da quella artigianale con impresa societaria: dovrà essere nominato un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali designato tra i soci partecipanti al lavoro, oppure tra i familiari coadiuvanti o tra i dipendenti dell'impresa.

6. Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito di frequenza a corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

7. Nei confronti del titolare dell'impresa, del legale rappresentante e dei soci amministratori delle società, nonché nei confronti dei soggetti nominati direttori tecnici, non devono sussistere cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 (legge antimafia) e successive modifiche ed integrazioni.

8. Il possesso del titolo di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex.

9. I soggetti che alla data di entrata in vigore della l. 174/2005 erano in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo e per donna, assumono la qualificazione di acconciatore ed hanno diritto alla modificazione in tal senso dell'autorizzazione da parte del comune, a semplice richiesta.

Art. 3

Responsabile tecnico

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.

3. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.

4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.

5. Il comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffida l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.

Art. 4

Avvio, trasferimento e modifica dell'attività

1. L'avvio di nuove attività di acconciatore, così come il trasferimento e le modifiche dei locali esistenti e delle attrezzature, sono soggette alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune Bozzolo, di Segnalazione Certificata di Inizio Attività accompagnata dagli elaborati necessari, tra cui la planimetria dei locali debitamente quotata, comprensiva delle superfici, degli arredi, macchinari e attrezzature.

2. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata esclusivamente la modulistica unica regionale. Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

3. Sono altresì soggetti a SCIA, da presentare al SUAP del Comune, il subingresso con o senza modifica dei locali, la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del Direttore Tecnico nonché la cessazione dell'attività.

4. La SCIA si riferisce all'intestatario (titolare dell'impresa o legale rappresentante della società) e ai locali in essa indicati.

5. La presentazione di regolare SCIA, unitamente alla ricevuta rilasciata dal SUAP del Comune, costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività.

Art. 5 **Subingresso**

1. In caso di subingresso il subentrante deve adeguare i locali alle disposizioni previste dalla normativa vigente, salva la possibile concessione di deroghe, previo parere dell'ASL per la materia di competenza, esclusivamente per esigenze tecniche documentate e valutate singolarmente.

2. Il subingresso per atto tra vivi è soggetto alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune Bozzolo, di Segnalazione Certificata di Inizio Attività accompagnata dagli elaborati necessari, tra cui la planimetria dei locali debitamente quotata, comprensiva delle superfici, degli arredi, macchinari e attrezzature. La SCIA, unitamente alla ricevuta rilasciata dal SUAP costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività, a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

3. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività seguendo le procedure di cui ai commi precedenti. L'esercizio dell'attività a titolo provvisorio è consentita per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore, purché durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale. Gli eredi/aventi diritto possono cedere l'attività ed il subentrante potrà continuare l'attività presentando apposita SCIA di subingresso nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 6 **Sospensione dell'attività**

1. L'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a un anno; eventuali proroghe possono essere richieste al comune solo per gravi e documentati motivi. La sospensione fino a 12 mesi è segnalata allo Sportello Unico per le Attività Produttive in modalità telematica a mezzo di SCIA. Con la stessa modalità di trasmissione andrà inoltrata la richiesta di proroga motivata. Il comune, dopo l'esame della richiesta ne comunicherà l'esito in modalità telematica.

Art. 7 **Divieto di prosecuzione dell'attività, sospensione e cessazione degli effetti della SCIA**

1. L'efficacia della SCIA cessa qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- a) perdita, da parte del titolare, anche di uno solo dei requisiti morali di cui alla legge 31/05/1965 n.575 (antimafia) e s.m.i. e professionali richiesti;
 - b) sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali, qualora il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
 - c) violazione alle norme del Codice Penale, ostative all'esercizio dell'attività.

Nei casi di cui al presente comma, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

2. In caso di accertata violazione delle disposizioni della l. 174/2005, del regolamento regionale ovvero del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, è facoltà di questo comune adottare, previa diffida, motivato provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo massimo di 20 giorni a seconda della gravità dell'accertata violazione.

3. Nei casi di cui al comma 2, decorso il termine di sospensione stabilito nel provvedimento, il titolare può riattivare l'esercizio.

4. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni della normativa di settore, è facoltà del comune adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Si ha reiterazione nei casi di cui all'art. 8 bis della l. 689/1981.

5. Qualora l'attività non venga iniziata decorsi 180 giorni dalla presentazione della SCIA, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune dichiara la perdita di efficacia della stessa.

Art. 8

Luogo di svolgimento dell'attività

1. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme sanitarie e dotati di compatibilità urbanistica, agibilità, corretta destinazione d'uso derivante sia dalle pratiche edilizie che dall'accatastamento, certificazione di conformità degli impianti;
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.
4. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.
5. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.
6. E' consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito della stessa struttura da parte di imprese diverse del settore o mediante la costituzione di una società, nel rispetto dei requisiti professionali e di ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
7. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate congiuntamente, utilizzando in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa purché risultino, per numero e superficie impegnate, adeguate alle reali necessità delle due attività. Le superfici minime per l'esercizio congiunto delle attività di estetista e acconciatore sono quelle descritte nell'allegato A del presente regolamento e devono, altresì, rimanere separate in vani diversi per le due distinte attività.

Art. 9

Ufficio competente

1. L'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi è lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Art. 10

Orari e tariffe

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi delle attività di cui al presente Regolamento, sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Associazioni di Categoria. Non è obbligatorio il turno di chiusura.
2. Gli orari praticati devono essere resi noti con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso.
3. E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario solo per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
4. Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posizione ben visibile.
5. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.
6. Le attività di acconciatore, esercitate presso Centri Commerciali, nonché presso gallerie e sistemi commerciali gestiti unitariamente, osservano l'orario giornaliero ed i giorni di apertura e chiusura della struttura in cui sono inserite.

Art. 11

Attività a fini didattici o di dimostrazione

1. È ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore a fini didattici o di dimostrazione.

2. Le attività esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte a comunicazione preventiva al comune nel quale si svolgono, con indicazione dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla l. 174/05 in possesso della qualifica professionale.

3. Le prestazioni, qualora siano effettuate da persone non abilitate alla professione, sono svolte sotto il diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

4. Le attività didattiche non possono essere effettuate in locali autorizzati all'esercizio della attività, salvo il caso in cui si tratti di corsi di aggiornamento professionale riservati al solo personale dipendente dell'impresa di acconciatura. In tal caso, gli aggiornamenti o corsi sono effettuati in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse, previa comunicazione al comune.

Art. 12

Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività

1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti contenuti nell'allegato A del presente regolamento.

2. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ASL di Mantova – sede territoriale di Viadana.

Art. 13

Regime sanzionatorio

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005, dal Regolamento Regionale o dal presente regolamento, sono irrogate le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 della l. 174/2005.

2. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. L'utilizzo e/o commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 recante 'Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici'.

4. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie indicate ai commi precedenti, per le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento, saranno comminate le sanzioni accessorie elencate nell'allegato B al presente regolamento. L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria è ininfluente sull'applicazione, nei casi previsti, delle relative sanzioni accessorie

5. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative

Art. 14

Disposizione transitoria

1. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno l'obbligo di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di acconciatore, come stabiliti dagli articoli precedenti, entro il 30 novembre 2012, salva la possibile concessione di deroghe, previo parere dell'ASL per la materia di competenza, esclusivamente per esigenze tecniche documentate e valutate singolarmente.

Il termine del 30 novembre 2012 può essere prorogato di ulteriori 12 mesi per cause non imputabili all'interessato.

2. Decorso tale termine in caso di accertata violazione dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal presente regolamento, a prescindere dalla data dell'attivazione dell'esercizio.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.

ALLEGATO A

Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività.

1. La superficie minima del locale per lo svolgimento di acconciatore deve essere pari ad almeno mq. 15, esclusi i vani accessori, quando vi è una sola postazione di lavoro. La superficie deve essere aumentata di 4 mq. per ogni postazione di lavoro in più.

Per postazione di lavoro si intende la poltrona che il cliente occupa per il taglio e la piega.

Il locale deve articolarsi nei seguenti spazi:

- ricezione-attesa;
- zona di lavaggio dei capelli, dotata di poltrone o lavandini reclinabili e dei relativi lavabi;
- zona per preparazione e applicazione tintura e permanente, dotata di impianto di estrazione forzata dell'aria; le suddette operazioni possono svolgersi nella zona lavaggio purché la stessa sia dotata di impianto di estrazione forzata dell'aria;
- zona operativa, dotata di poltrone lavoro per il taglio, acconciatura e asciugatura capelli;
- per l'attività di semplice manicure e pedicure dovrà essere previsto un box con lavabo di superficie minima di 4 mq.

2. Nel caso dell'attività congiunta descritta al comma 6 dell'art. 8 del presente regolamento, l'attività di estetista deve disporre di uno o più locali operativi da destinare all'utenza, al cui interno devono essere allestite le postazioni di lavoro.

La superficie operativa minima è pari a 15 mq., quando vi è una sola postazione di lavoro, con ulteriori 6 mq. per ogni postazione di lavoro in più, organizzate in modo da salvaguardare la privacy degli utenti.

L'ambiente di lavoro può essere diviso in box a mezzo di pareti (anche mobili) di altezza minima pari a mt. 2, in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, e con superficie minima di 6 mq. per box utilizzati per semplice manicure e pedicure, per pulizia e trucco viso; per solarium viso o integrale in assetto verticale" a doccia", la superficie minima potrà essere ridotta a mq.4.

3. Il locale deve disporre di una superficie illuminante pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento e di una superficie aerante naturale pari ad almeno 1/20, senza contributo di porte e portoni. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire i suddetti parametri d'aerazione naturale, è consentita l'integrazione con l'utilizzo di un impianto di aerazione forzata.

4. L'altezza dei locali è quella prevista dal regolamento locale d'igiene per il tipo di attività e, comunque, non deve essere inferiore a mt. 3,00.

5. I pavimenti e gli arredi devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione, le pareti devono essere rivestite fino a mt. 2,00 con materiale lavabile.

Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività e raggiungibile dall'area lavoro e dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso.

6. Il servizio igienico deve possedere antibagno qualora comunichi con un locale ove vi è permanenza di persone, deve essere dotato di lavabo con rubinetteria a comando non manuale, erogatore di sapone, distributore di salviettine monouso o asciugatori/essicatori ad aria calda. Il pavimento deve essere facilmente lavabile e le pareti devono essere rivestite in materiale impermeabile per almeno 2 mt. di altezza dal pavimento. L'aerazione deve avvenire tramite una superficie finestrata apribile di almeno mq. 0,5. Nel caso in cui il servizio igienico sia privo di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, è possibile installare impianti di ventilazione forzata assicurando i ricambi minimi previsti dal R.L.I.. Nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzati alla detersione della persona. Fermo restando quanto previsto dalle normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'antibagno del servizio igienico, può essere usato come spogliatoio nel caso in cui i lavoratori siano tre (compreso il titolare) con una superficie di almeno 3 mq., libera da arredi, attrezzata con armadietti. Se sono presenti oltre 10 addetti deve essere previsto un vano ad uso esclusivo di spogliatoio avente una superficie minima pari a 10 mq. e, comunque, non meno di 1 mq. per ogni lavoratore potenziale utilizzatore contemporaneo. Lo spogliatoio deve avere un'aerazione tramite una superficie finestrata apribile di almeno 1/10 della superficie pavimentata, avere pavimento facilmente lavabile, pareti rivestite da materiale impermeabile e facilmente lavabile, per almeno 2 mt. di altezza dal pavimento.

Per attività con superficie complessiva fino a mq. 70 e quando i lavoratori sono tre (compreso il titolare) è sufficiente un solo servizio igienico utilizzabile dal personale e dagli utenti; nel caso di superficie complessiva superiore a mq. 70 e presenza di lavoratori superiore a tre unità contemporaneamente presenti è necessario prevedere due bagni distinti.

Dovranno comunque essere rispettate tutte le norme previste dal Decreto Legislativo 81/08 e successive integrazioni e modifiche.

7. Gli impianti elettrici messi a disposizione delle nuove attività debbono essere realizzati secondo quanto previsto dal D.M. 37/08 e risultare conformi a quanto indicato dalle norme CEI 64-8.

8. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature.

9. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, devono essere sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.

10. Gli esercizi devono essere dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell'attrezzatura utilizzata, qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.

11. Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della legge n. 713/86 e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

12. Il personale deve:

a) essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;

b) assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice).

13. La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta.

14. Per ogni sede operativa dell'impresa deve essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell'esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene dell'esercizio e degli stessi operatori.

15. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

ALLEGATO B

Sanzioni accessorie relative all'esercizio dell'attività di acconciatore

Violazione	Sanzione accessoria
1. Esercizio dell'attività di acconciatore senza presentazione della SCIA di legge	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
2. Esercizio dell'attività di acconciatore senza i requisiti professionali o in assenza del responsabile tecnico	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
3. Mancata designazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di acconciatore o mancata comunicazione al Comune della sua variazione	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
4. Esercizio dell'attività di acconciatore presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
5. Svolgimento di prestazioni di acconciatore al domicilio del cliente di natura non occasionale	Sospensione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di cinque violazioni
6. Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Sospensione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di cinque violazioni
7. Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e/o delle attrezzature, sospensione dell'attività senza presentazione della SCIA di legge	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
8. Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difforni da quelli dichiarati	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
9. Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica dell'attività	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
10. Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura, delle tariffe, dell'attestato dei requisiti professionali e inottemperanza all'obbligo di esibizione della Licenza/SCIA	Sospensione dell'attività per un giorno, anche per una sola violazione accertata, fino ad un massimo di dieci volte
11. Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali per violazione della legge antimafia del titolare o del Direttore tecnico	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
12. Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio, emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata	Cessazione dell'attività mediante esecuzione forzata